


Codex Equitum Templi

(Regolamento interno a completamento degli Statuti)



Premessa

Dopo circa un anno di attività della Associazione/Ordine Osmtho Italia, ho deciso di redigere un breve codice comportamentale ed etico che servisse da memorandum a tutti noi, fratelli e sorelle, per meglio gestirci nei contesti e nelle situazioni in cui ci trovassimo ad operare, visto anche gli accadimenti di questo periodo, affinché ne venga presa conoscenza e, per il mio personale conforto, si avvalga di eventuali aggiunte o emendamenti che possono essere proposti, e infine per l'eventuale definitiva approvazione e il conclusivo placet del Consiglio del Gran Magistero.

I criteri di cui il redattore tenuto conto sono stati: coerenza, ordine, semplicità e chiarezza tenendo sempre ben presente che è nella piena consapevolezza dei propri limiti che si fonda la speranza di diventare migliore e di essere utili, nella condivisione di ogni fatica con tutti i fratelli e le sorelle per la gloria di Dio e del Nostro Ordine.

Gran Priore OSMTHO
FR.:+++ Marco Barbetti

PARTE PRIMA: Dei principi
TITOLO I: Dei principi generali

Art. 1 - Delle fonti del diritto.

1.1 Le fonti del diritto sono:

- a. la Regola Primitiva templare redatta da S. Bernardo da Chiaravalle, per quanto applicabile a una moderna organizzazione laica, quale documento basilare ispiratore della vita del Cavaliere e delle sue attività individuali e collettive;
- b. Scopo dell'Ordine è di valorizzare, continuare e tramandare, con estrema prudenza e vigilanza, al presente come in avvenire, l'amor di Patria e la Fede di Cristo, e i gloriosi ricordi degli eroici Cavalieri Templari associati nella Regola di San Bernardo;
- c. L'Ordine trae la sua origine e ispirazione, e discende direttamente, dall'Ordine dei Templari e prosegue nella tradizione l'Ordine del Tempio fondato da Hugues de Payns a Gerusalemme nel 1118 dC.
- d. I vigenti Codici Civile e Penale della Repubblica Italiana;
- e. Il "Codex Equitum", Codice dei Cavalieri che regola la vita dell'Ordine del Tempio – Poveri Cavalieri di Cristo

Art. 2 - Dei principi informatori dell'azione dell'Ordine.

2.1 - Nei suoi principi fondamentali l'Ordine si richiama alle proprie antichissime prerogative e Origini:

- a. Tradizionali,
- b. cavalleresche, perché impone ai propri membri l'umiltà e il rispetto, il reciproco soccorso, la solidarietà piena e disinteressata verso gli altri;
- c. militari, per l'organizzazione gerarchica richiesta, il rispetto verso i superiori e l'obbligo dell'ubbidienza;
- d. sovrane, per riguardo al suo passato e per diritto di sangue e rango dei suoi Gran Maestri;
- e. religiose, per le sue origini monastiche, per i valori religiosi e cristiani.

2.2 - L'azione dell'Ordine s'ispira, per quanto possibile, ai principi della Regola Primitiva e alla tradizione cavalleresca, religiosa e templare.

Art. 3 - Del campo di applicazione del Codice.

3.1 - Il presente Codice si applica a tutti i membri e a tutte le strutture dell'Ordine.

3.2 - I membri dell'Ordine, all'atto del loro ingresso, s'impegnano espressamente ad accettare in toto giurisdizione magistrale.

Art. 4 - Degli atti magistrali.

4.1 - Gli atti adottati dalle legittime Autorità del Gran Priorato hanno piena efficacia nei confronti di tutti i membri dello stesso, anche se riguardano casi di specie. Tutti gli atti magistrali devono recare l'indicazione dell'Autorità templare che li ha emanati, seguita da un numero d'ordine progressivo e dall'anno civile in cui sono stati adottati, oltre che dall'indicazione dell'anno templare. Gli atti emanati dalle legittime Autorità son controfirmate dal rispettivo Cancelliere.

4.2 - Sono atti magistrali:

- i. il Decreto,
- ii. la Decisione,
- iii. il Parere,
- iv. la Deliberazione,
- a. il Decreto si definisce magistrale se è emanato dal Gran Priore. In ogni altro caso s'identifica con l'indicazione della Dignità emanante accanto alla denominazione dell'atto. La forma del Decreto è adottata per tutte le questioni di carattere generale di interesse dell'Ordine. Diplomi, Brevetti, Patenti, riguardanti il ricevimento nell'Ordine dovrebbero essere tradizionalmente compilati in latino, secondo la formula usata nel 1867, richiamantesi alla precedente tradizione. La scrittura dovrebbe essere vergata a mano e con inchiostro indelebile. Dati i tempi moderni tale clausola non è più ritenuta vincolante, seppure rimanga preferibile. Sono tollerati, in

conseguenza, Diplomi, Brevetti e Patenti, dattiloscritti od impressi a stampa, purché la formulazione tradizionale sia rispettata. Non fa caso, invece, se per ragioni contingenti, Diplomi, Brevetti e Patenti, siano rilasciati su carta di diversa qualità, con intestazioni diverse purché esse rispettino le norme del presente Statuto e quelle dei Regolamenti per il ricevimento.

- b. la Decisione è lo strumento con il quale il Gran Maestro, il Gran Priore Nazionale, il Priore Regionale, il Gran Balivo, il Balivo o il Commendatore intervengono per disciplinare un caso di specie in materia di: incarichi, nomine, provvedimenti disciplinari, organizzativi, finanziari o onorifici e su tutte le questioni di rispettiva competenza organizzativa, procedurale, amministrativa e interpretativa. Nell'epigrafe di ogni Decisione è indicata la Dignità emanante;
- c. il Parere è obbligatorio, ma non vincolante, nei casi nei quali sia richiesto esclusivamente dal Gran Priore, dal Gran Siniscalco e dal Gran Visitatore Generale;
- d. la Deliberazione è l'atto con il quale un qualunque Capitolo delibera sulle questioni di propria competenza, che diventeranno operative ed esecutive soltanto dopo il nihil obstat del Gran Priore;

Art. 5 - Del ricorso alla giurisdizione civile.

L'applicazione del presente Codice non esclude il ricorso, se del caso, alla giurisdizione civile ordinaria, come misura successiva all'esaurimento dei mezzi procedurali previsti dal presente Codice.

Titolo II: Delle finalità dell'Ordine

Art. 6 - Della cavalleria "spirituale".

6.1 - L'Ordine non è né una Confraternita né un Ordine religioso ma è l'Antico Ordine del Tempio, la cui esistenza e la cui attività si è svolta fra il XII e il XIV secolo.

Esso è organizzato secondo i principi adottati nel 1118 -1120 e, soprattutto, dal 1128, anno nel quale l'Ordine ha ricevuto la sua prima Regola dal Concilio di Troyes.

6.2 - L'Ordine opera per i medesimi fini dell'antico Ordine del Tempio, filtrati dall'esperienza e modificati per tenere conto della realtà della società civile esistente.

In particolare, l'Ordine:

- a. tende alla restaurazione dell'Antica Tradizione;
- b. non ha fine politico o di lucro;
- c. non fa alcuna discriminazione di sesso, di etnie, di nazionalità, di cultura o d'estrazione sociale, ma si muove all'interno della sola Religione Cristiana;
- d. intende contribuire alla formazione di una migliore società civile, improntata alla pace fra gli uomini, nella quale ognuno possa pienamente realizzare le proprie diversità, etniche, culturali, sociali e familiari e quindi favorisce, sull'esempio della Santa Chiesa, il dialogo inter-religioso;
- e. opera con trasparenza di intenti, strutture e risorse che non hanno carattere segreto o occulto;
- f. rifiuta comportamenti in contraddizione con i precetti cristiani, della morale comune, della natura e delle leggi dello Stato;
- g. interpreta l'antica cavalleria del "sangue" o di "spada" in cavalleria "spirituale", privilegiando i valori civili, religiosi e morali, l'intelligenza, l'ecumenismo, la solidarietà e tutte le altre attività al servizio dell'uomo, nel rispetto della natura e di tutti gli esseri viventi.

6.3 - Nella sua forma attuale l'Ordine è solo cavalleresco, pur restando fedele alle proprie tradizioni, alla propria eredità storica e morale, al rispetto dei voti cavallereschi e ai principi di gerarchia e di ubbidienza che sono a fondamento della Struttura. L'Ordine è cristiano, trasparente e aperto a tutti quelli che si riconoscono nelle sue finalità, senza distinzione di sesso, di etnia, nazionalità.

Art. 7 - Della gerarchia templare.

Nell'organizzazione dell'Ordine è adottato lo stesso criterio delle antiche gerarchie templari, con una struttura di comando di tipo militare. Le cariche e le dignità si attingono sia per nomina sia per elezione, scegliendo tra i membri i più responsabili e capaci, le attività dei quali è costantemente sottoposta al controllo e alla valutazione critica.

Art. 8 - Della società templare.

8.1 - L'Ordine tende alla formazione di un'aristocrazia dell'intelletto che possa contribuire alla creazione di una società migliore, concepita come una vera e propria società templare, competitiva nel bene e rispettosa del patrimonio delle libertà civili e delle diversità culturali, etniche e sociali esistenti fra gli uomini.

8.2 - Ciascun membro dell'Ordine e l'Ordine nella sua interezza svolgono attività a carattere ecumenico, etico, misericordioso e culturale, escludendo a priori ogni forma di settarismo o di lotta o di attività di parte, sia politica sia religiosa.

TITOLO III: Della struttura dell'Ordine

Art. 9 - Degli istituti templari con competenza territoriale.

L'Ordine è gerarchicamente strutturato nel modo seguente:

9.1 - Gran Priorato Nazionale, retto da un Gran Ufficiale che assume il titolo e la funzione di Gran Priore Nazionale.

9.3 - Gran Balivato Regionale, insieme di più regioni; non ha alcuna funzione amministrativa Poiché l'Ordine storicamente in Italia era diviso in quattro Regioni, attualmente il Gran Priore assegna a dei Cavalieri anziani – che si sono distinti per la fedeltà ed il legame all'Ordine e per l'obbedienza allo OSMTHO – il titolo di Gran Balivo, il predicato di una delle quattro Regioni. Costoro hanno la facoltà di usare le loro armi araldiche accollate alla Croce Patente Templare di rosso.

9.4 - Balivato Regionale, retto da un ufficiale che assume il titolo e la funzione di Balivo Regionale.

9.5 - Il Balivato Provinciale, insieme di più diocesi, retto da un Ufficiale che assume il titolo e la funzione di Balivo.

9.6 - Balivato Provinciale, insieme delle commende di una singola diocesi, retta da un Ufficiale che assume il titolo e la funzione di Balivo.

9.7 - Commenda/Commanderia, retta da un Ufficiale che assume il titolo e la funzione di Commandeur o Dama di Commenda.

9.8 – A tutela ed alla sicurezza del G.Priore e del Priorato è creata la Sezione della SS.Trinità

Art. 10 - Degli organi collegiali templari.

10.1 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Priore si avvale del Gran Consiglio, avente carattere consultivo ma non deliberativo.

Le riunioni tenute nella Sede Magistrale vengono denominate:

a) Consiglio dell'Ordine, aperto a fratelli e sorelle in possesso del grado minimo di Commandeur o Dama di Commenda, avente come oggetto la ritualità e/o argomenti di studio approfondimento di tipo dottrinale.

b) Gran Consiglio, aperto ai fratelli ed alle sorelle la cui denominazione funzionale è preceduta da Gran nonché agli Aiutanti di Campo.

Entrambi verranno presieduti dal Sovrano Gran Priore con rotazione mensile. Nel Consiglio d'Ordine è fatto obbligo di mantello, nel Gran Consiglio il mantello non si porta.

10.2 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Priore Nazionale si avvale del Consiglio Nazionale, da lui presieduto e formato dai Gran Balivi Regionali e, in caso di necessità, da altri ufficiali dell'Ordine aventi la Responsabilità zonale

10.3 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Balivo Regionale si avvale del Consiglio Regionale, da lui presieduto e formato dai Gran Balivi e dai Balivi e, in caso di necessità, da altri Ufficiali dell'Ordine Osmtho.

10.4 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Gran Balivo Provinciale si avvale del Consiglio di Gran Balivato, da lui presieduto e formato dai Balivi Provinciali e, in caso di necessità, da altri ufficiali dell'Ordine, aventi il grado minimo di Commander

10.5 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Balivo si avvale del Consiglio di Balivato, da lui presieduto e formato dai Commandeur e, in caso di necessità, da altri cavalieri del Balivato.

10.6 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Commandeur si avvale del Consiglio di Commenda, da lui presieduto e formato dai Cavalieri e, in caso di necessità, dai novizi della Commanderia.

Art. 11 - Della giustizia templare.

11.1 - La giustizia templare è lo strumento obbligatorio di risoluzione del contenzioso insorgente fra i membri dell'Ordine o fra gli stessi e le rispettive gerarchie, a causa della violazione delle norme del presente Codice.

L'esercizio della giurisdizione templare si svolge secondo le disposizioni contenute nella Parte Ottava del presente Codice, fatte salve le disposizioni speciali transitorie.

11.2 - L'organizzazione della giustizia templare si articola in base agli Statuti Generali dell'Ordine.

11.3 - Dopo aver ricevuto il *nihil obstat* dal Gran Maresciallo:

- È compito di ogni Regione formare una Commissione per raccogliere testimonianze, prove a carico degli appartenenti allo stesso ed emettere un giudizio da inoltrare al Gran Magistero;
- È compito di ogni Gran Priorato formare una Commissione per raccogliere testimonianze e prove a carico di Dame di Commenda, Commendatori, Dame di Commenda e Commendatori appartenenti allo stesso ed emettere un giudizio da inoltrare al Gran Magistero;
- È compito del Gran Consiglio raccogliere testimonianze e prove a carico degli appartenenti allo stesso ed emettere un giudizio.

11.4 - Ogni Commissione, a qualsiasi livello, deve presentare un verbale in cui si evidenzino:

- i nomi dei membri della Commissione e la loro funzione;
- le testimonianze pro o contro il Fratello o Sorella accusati;
- la decisione suggerita al Gran Maresciallo, accompagnata da una motivata relazione.

11.5 - Ricevuto il Verbale il Tribunale si riunirà per decidere le eventuali sanzioni disciplinari, procedendo a una votazione diversificata a seconda dei casi:

- a maggioranza semplice dei votanti per le Commissioni di Valle;
- a maggioranza semplice dei votanti per le Commissioni di Gran Priorato;
- a maggioranza di due terzi dei votanti per le Commissioni di Gran Magistero.

11.6 - Le decisioni prese verranno inoltrate dal Gran Maresciallo al Gran Maestro, che avrà il compito della decisione finale che sarà insindacabile.

Art. 12 - Della sede degli organi templari.

Per le sedi dei vari organi templari si applica il principio della prevalenza della sede di residenza dei membri dell'Ordine di grado gerarchicamente più elevato.

Lo Osmtho ha attualmente la sua sede spirituale e la propria sede legale nella Villa Lera, in località Gragnano, Capannori (Lu).

Art. 13 Della durata degli incarichi.

Tutte le cariche dell'Ordine hanno validità indeterminata ma non sono irrevocabili.

Art. 14 Delle incompatibilità.

Le nomine ed i gradi rilasciati dal Gran Priore non sono incompatibili con l'esercizio di qualunque funzione, potendo sussistere alcune funzioni ad interim.

Art. 15 - Delle dimissioni.

15.1 - La militanza cavalleresca dei Templari consente il ricorso all'istituto delle dimissioni dalle funzioni ma non dal grado.

PARTE SECONDA: Dei diritti e dei doveri dei membri dell'Ordine

Titolo I: Dei principi generali.

Sez. 1°- Dei principi organizzativi

Art. 16 - Dei membri dell'Ordine.

I membri dell'Ordine si riconoscono nella Dichiarazione di fede templare, allegata al presente Codice, e s'impegnano, nello spirito dei principi e della morale templari tracciati dalla Regola Antica, e nel quadro delle raggiunte libertà civili e democratiche, alla costruzione di un sistema nel quale tali principi siano compiutamente realizzabili.

Sono membri dell'Ordine:

- a. Gli scudieri;
- b. i Novizi;
- c. i Cavalieri;
- d. le Dame.

Le suddette nomine, le consacrazioni e le investiture si svolgono nel corso una cerimonia capitolare, secondo quanto prescritto dal Rituale dell'Ordine.

Art. 17 - Delle funzioni, dei gradi e delle insegne

17.1 Ai membri dell'Ordine sono assegnati gradi diversi, secondo i loro meriti e il grado di formazione templare, accompagnati da specifiche insegne e decorazioni corrispondenti al grado. Con apposito Decreto del Gran Maestro sono disciplinati le forme e l'uso delle stesse.

I gradi sono:

- a. Scudiero
- b. Novizio;
- c. Dama e Cavaliere di Giustizia
- d. Dama e Cavaliere di Grazia ;
- e. Dama di Commenda e Commandeur ;
- f. Dama di Commenda e Commandeur con placca ;
- g. Dama e Cavaliere di Gran Croce.

17.2 - Ai Cavalieri possono essere assegnate funzioni amministrative e/o di coordinamento delle strutture templari.

17.3 - Le funzioni amministrative che possono essere affidate ai Cavalieri e alle Dame sono le seguenti:

- a. Commendatore;
- b. Balivo;
- c. Gran Balivo;
- d. Balivo;
- e. Gran Priore nazionale;
- f. Membro del Gran Consiglio.

17.4 - Le decorazioni dell'Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio non sono onorificenze, ma soltanto i segni distintivi di appartenenza all'Ordine e della classe e grado di appartenenza. Dette decorazioni sono in funzione di una gerarchia tradizionale ed aristocratica, alla quale l'Ordine si richiama, ma che tuttavia unisce i suoi aderenti in piena comunità di intenti al fine di svolgere una missione patriottica e storica con la consapevolezza del sacrificio che ne deriva, sacrificio tanto maggiore quanto più elevata è la classe della gerarchia e l'incarico in essa ricoperto. Si tratta, in sostanza, di insegne che vogliono rispecchiare le virtù di uomini d'onore, leali, coraggiosi, non inutile e sciocca vanità. Chiunque ritenga di appagare la propria vanità accostandosi od appartenendo all'Ordine dei Cavalieri del Tempio è in errore e, a sue spese e per sua stessa convinzione, si accorgerà di aver sbagliato strada. Non vi è posto per chi non abbia sempre presente il Sacrificio che lo attende; ciò è chiaramente ed inequivocabilmente espresso dalla frase latina che preludeva la Regola di San Bernardo ed è posta, a monito degli immemori e dei vanesi, in apertura a questi Statuti.

Art. 18 Dei membri onorari.

Il Gran Maestro nel quadro delle regole e della procedura che ne disciplinano l'accesso, può, con proprio Decreto, nominare membri onorari al merito templare.

Sez. 2°- Dei Postulanti

Art. 19 - Dei Postulanti.

Al termine di un periodo di informazione e di formazione, della durata massima di sei mesi, il Postulante potrà entrare nell'Ordine con lo status di Novizio.

Sez. 3°- Degli Scudieri

Art. 20 - Della formazione dello Scudiero.

20.1 – Possono essere ammessi all'Ordine i giovani fra i 16 anni ed i 18 anni, o in casi eccezionali i minori secondo le norme stabilite negli Statuti Generali.

20.2 - Lo Scudiero sarà nominato nel corso di un'apposita cerimonia capitolare. Egli indosserà un mantello "bruno", ed è tenuto a partecipare alle riunioni capitolari "a servizio" del Capitolo stesso.

20.3 - La Commenda provvede a proprio carico alla fornitura del mantello "bruno". L'interessato è tenuto a custodirlo e a restituirlo alla Commenda il giorno del suo eventuale passaggio di grado.

Art. 21 - Della formazione dello Scudiero.

Lo Scudiero è tenuto a conseguire, con l'assistenza dell'Ufficiale di Commenda cui è affidato, un adeguato grado di conoscenza della storia, antica e moderna, dell'Ordine e delle sue attività.

Sez. 4°- Dei Novizi

Art. 20 - Della formazione del Novizio

20.1 – Il Novizio sarà nominato nel corso di un'apposita cerimonia capitolare. Egli indosserà un mantello "bianco" con cappuccio, una fascia con una croce rossa a forma di Tau sulla spalla destra ed è tenuto a partecipare alle riunioni capitolari "a servizio" del Capitolo stesso. Avrà al collo un Tau di legno.

20.2 - La Commenda provvederà, a carico del Postulante, alla fornitura del mantello, dei guanti, della spilla, del libro della Conoscenza e del collare.

Art. 21 - Della formazione del Novizio.

Lo Scudiero è tenuto a conseguire, con l'assistenza dell'Ufficiale di Commenda cui è affidato, un adeguato grado di conoscenza della storia, antica e moderna, dell'Ordine e delle sue attività.

Sez. 5°- Disposizioni comuni agli Scudieri e ai Novizi

Art. 22 - Delle competenze del Precettore e del Commendatore.

Gli Scudieri e i Novizi dipendono esclusivamente dal Maestro dei Novizi.

Sez. 6°- dei Cavalieri

Art. 23 - Della dichiarazione di fede.

I membri del OSMTHO., all'atto della loro nomina o investitura, si riconoscono nella Dichiarazione di fede templare e si impegnano alla realizzazione dell'ideale templare.

Art. 24 - Della scelta di adesione.

La libera scelta per effetto della quale si diviene membri dell'Ordine deve essere consapevole dei diritti, dei doveri e delle finalità derivanti dall'adesione all'Ordine stesso. A tali fini è importante la formazione del Postulante, che deve essere adeguatamente informato sulla storia, sull'evoluzione e sulle finalità dell'Ordine, oltre che sui propri diritti e sui propri doveri.

Art. 25 - Del contenuto dell'investitura.

Ogni membro dell'Ordine diviene tale all'atto della nomina o dell'investitura.

La finalità essenziale dell'atto di nomina o di investitura è di creare nello spirito un forte legame con gli altri membri dell'Ordine e con gli antichi Maestri.

Titolo II: Dell'Ammissione all'Ordine

Art. 26 - Dell'ammissione.

Si entra nell'Ordine su domanda dell'interessato e la presentazione di un Cavaliere già appartenente all'Ordine. Coloro che intendano far parte dell' OSMTHO possono presentare una domanda in tal senso, secondo le norme prescritte dall'Ordine, trasmettendo allo stesso la documentazione richiesta.

La domanda d'ammissione completa in tutte le sue parti, deve essere controfirmata per la presentazione da un membro dell'Ordine, in qualità di padrino del candidato, e dal Commendatore.

Art. 27 - Dei requisiti necessari.

Coloro che intendano essere ammessi e provengono da altri Ordini e/o Ordini templari non potranno essere accettati, qualora abbiano in corso controversie con i membri già effettivi nell'Ordine o con fratelli ingressuandi contestualmente.

Il Gran Priore comanda che per l'accettazione di uno o più fratelli e/o sorelle in controversia, queste debbono essere state risolte in precedenza e definitivamente.

Possono essere ammessi all'Ordine tutti coloro che, salvo deroga del Gran Priore, abbiano i seguenti requisiti:

a - maggiore età legale;

b - reputazione e moralità irreprensibili;

c - non abbiano riportato condanne penali in nessun grado di giudizio né abbiano procedimenti penali in corso o avvisi di garanzia;

d - possiedano un livello di istruzione atto a comprendere gli insegnamenti dell'Ordine e per condurre a termine gli incarichi che possono loro essere conferiti.

Art. 28 - Della documentazione richiesta.

28.1- Il candidato che intende far parte dell'Ordine deve presentare la seguente documentazione, in triplice copia:

a - due fotografie a colori, formato tessera;

b - una dichiarazione dalla quale risulti che possiede tutti i requisiti e che accetta la giurisdizione templare;

- c - un curriculum vitae sufficientemente dettagliato;
- d - un certificato penale liberatorio dalla quale risulti che non si hanno precedenti penali o pendenze giudiziarie penali in corso.

28.2 - Le informazioni concernenti ciascun candidato sono riservate e i relativi dati saranno gestiti secondo quanto stabilito dalle norme nazionali in materia di privacy.

Art. 29 Della istruttoria della domanda.

29.1 L'istruttoria della domanda è svolta dal Commendatore, unitamente al padrino presentatore del candidato e, eventualmente, con il candidato stesso. La domanda, corredata dall'istruttoria, può essere sottoposta al Consiglio della Commenda che può anche decidere successivi incontri con il candidato.

L'istruttoria, inclusa la fase dell'eventuale parere del Consiglio della Commenda, si svolge in modo confidenziale e si conclude, al massimo, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

A conclusione dell'esame, se favorevole, la domanda del candidato è inoltrata al Priorato, con il parere positivo del Commendatore, per l'ottenimento del nulla osta del Gran Cancelliere.

29.2 Nel caso che la domanda sia presentata da un discendente o da un congiunto iure sanguinis di un Cavaliere o di una Dama templare, si prescinde dell'espletamento dell'istruttoria richiesta dal comma precedente.

29.3 L'accoglimento della domanda del candidato comporta:

- a - il rilascio del nulla osta da parte del Gran Priore;
- b - il pagamento da parte dei postulanti della tassa di iscrizione. Previa specifica autorizzazione del Gran Priore sono esentati dalla tassa di iscrizione i postulanti (nei gradi di Scudiero o Novizio) aventi lo status di "studente universitario" o senza un reddito fisso.
- c - l'ammissione all'Ordine;
- d - l'assegnazione ad una commanderia, a discrezione del Gran Maestro, con il grado di Novizio.

Le investiture non potranno essere eseguite qualora non siano stati preventivamente assolti gli oneri finanziari di cui sopra e quelli riguardanti l'equipaggiamento del Cavaliere (mantello, guanti e decorazioni che sono a suo totale carico).

Art. 30 - Dell'informazione nel Capitolo.

Al ricevimento del nulla osta da parte del Gran Priore, il Commendatore può informarne i membri della Commenda nel corso del primo Capitolo utile e procede in seguito all'investitura, secondo il Rituale previsto e su delega del Sovrano Gran Maestro.

Titolo III: Dei diritti

Art. 31 - Delle prerogative dei membri dell'Ordine.

31.1 - I membri dell'Ordine partecipano alle iniziative dell'Ordine.

In particolare:

- a - intervengono alle iniziative organizzate;
- b - ricevono le informazioni concernenti le attività;
- c - portano le insegne del grado e delle funzioni loro assegnate, in occasione delle cerimonie rituali;

31.2 - Ogni membro dell'Ordine ha il diritto di attendersi dagli altri un comportamento disponibile, franco e leale, improntato a una visione comune dei problemi da affrontare e delle soluzioni da adottare.

Titolo IV: Dei doveri

Art. 32 - Degli obblighi.

I membri dell'Ordine devono:

- a - versare annualmente le quote associative previste;
- b - partecipare attivamente alla vita e alle iniziative della propria commenda, collaborando a esse e presentando al riguardo ogni utile proposta;
- c - partecipare ai lavori dei Capitoli con costante continuità;
- d - osservare le regole e le disposizioni impartite dal Gran Priore.

Art. 33 - Del comportamento.

33.1 - I fratelli e le sorelle, nella loro inter-relazionalità personale o di lavoro per l'Ordine, sono tenuti al reciproco assoluto rispetto, nell'accezione fraterna e nello spirito solidale.

33.2 - I fratelli e le sorelle mossi dagli alti ideali che costituiscono linfa della Nobile Fratellanza porteranno gli stessi, con il loro comportamento, in qualunque contesto o situazione si trovino ad essere presenti o a dover operare.

- 33.3 - La Nobile Fratellanza, coerente a se stessa, escluderà, in qualunque contesto o situazione in cui si trovi ad essere presente o ad operare, linguaggi-gestualità-comportamenti azioni non consoni all'abito che porta e al ruolo che esercita.
- 33.4 - La Nobile Fratellanza, consapevole del proprio valore e dei propri valori di cui si fregia nella realtà sociale come segno distintivo dalla profanità, bandirà da sé: ambizioni personali, mormorazioni, relata refero, sospetti pettegolezzi e altro in quanto potrebbero danneggiare l'Ordine o la sua Immagine.
- 33.5 - Tutti i fratelli e le sorelle hanno obbligo di solidarietà morale reciproca e di reciproco sostegno e aiuto anche nei compiti da svolgere per la gloria dell'Ordine.
- 33.6 - Tutti i fratelli e le sorelle hanno obbligo di conoscere approfonditamente la Regola latina (o il suo estratto aggiornato in possesso all'Ordine) e gli Statuti dell'Ordine.
- 33.7 - Tutti i fratelli e le sorelle hanno obbligo di conoscere la storia della Cavalleria e la storia dell'Ordine templare, nel contesto medievale.
- Hanno obbligo altresì di conoscere le Sacre Scritture e alcuni testi formativi anche di tipologia esoterica.
- 33.8 - Ogni anno, in apertura, il Gran Precettore da l'indirizzo generale di studi in accordo con il Gran Consiglio, sentito il parere del Gran Priore Generale e con lui in accordo. I commandeurs, nelle specifiche commanderie, daranno coerenti compiti di studio ai fratelli e sorelle sottoposti alla loro giurisdizione.
- 33.9 - Tutti i fratelli e le sorelle hanno obbligo di conoscere il rituale dei capitoli depositata in Archivio, nella Sede Magistrale. Nessun fratello o sorella ha facoltà di effettuare cambiamenti, anche minimali, che potrebbero metterne a rischio l'efficacia, ciò vale per tutti i peculiari rituali finalizzati ai diversi tipi di Rito.
- 33.10 - Tutti i fratelli e le sorelle hanno obbligo di visionare il calendario degli impegni e dei relativi eventuali aggiornamenti; hanno obbligo altresì della puntualità oraria per ciascun impegno.
- 33.11 - E' fatto obbligo a tutti i fratelli e le sorelle che, per gli impegni in cui è previsto l'uso del mantello, qualora occasionalmente ne fossero sprovvisti prenderanno posto nelle ultime file e allo stesso modo è prescritto per coloro che occasionalmente arrivassero in evidente ritardo.
- 33.12 - Per ogni riunione di Consiglio dell'Ordine prenderanno la parola i fratelli e le sorelle che avranno preparato interventi scritti che devono essere mandati, preventivamente, all'attenzione del Gran Priore e per conoscenza al Gran Precettore.
- 33.13 - Tutti i fratelli e sorelle hanno obbligo di partecipare ai capitoli ordinari tenuti nelle specifiche commanderie e se assenti di motivarne preventivamente la causa al Commandeur.
- 33.13/bis - A tutti fratelli le sorelle è fatto espresso obbligo di partecipazione ai capitoli balivati. Le assenze motivate dovranno essere comunicate per iscritto al Gran Priore e per conoscenza al Gran Siniscalco.
- 33.14 - Tutti i fratelli e le sorelle hanno obbligo di partecipare a concordate manifestazioni religiose indette dalle varie commende in accordo con i Cappellani. Se assenti ne daranno preventivamente motivazione.
- 33.15 - Durante i capitoli, le manifestazioni esterne di carattere religioso o laico tutti fratelli e sorelle hanno obbligo di spegnere i cellulari.
- 33.15/bis - E' fatto divieto rigoroso di utilizzare i mezzi informatici di qualsivoglia tipologia (whats-app, face-book) al di fuori di informative, comunicazioni e trasferimenti documentali coerenti con il servizio all'Ordine. Tutto il resto viene escluso.
- 33.16 - I fratelli e le sorelle impegnati in capitoli vestono con appropriata eleganza formale costituita da abito scuro e camicia bianca per i fratelli e abito a giacca preferibilmente di tonalità scura per le sorelle. Lo stesso dicasi per ogni tipo di manifestazione pubblica a carattere religioso o laico, comprese le agapi rituali.
- 33.17 - Per le agapi conclusive ai riti capitolari, anche se svolte nei locali pubblici, tutti fratelli e le sorelle manterranno un comportamento consono alla loro qualità di membri di una Nobile Fratellanza, pertanto saranno morigerati nei cibi e nelle bevande (specie alcoliche). Per prendere posto al tavolo si predisporranno in modo gerarchico.
- 33.18 - Nelle manifestazioni religiose all'interno delle commanderie o delle precettorie tutti fratelli e le sorelle prenderanno posto in modo gerarchico. Solo il Gran Priore e i Dignitari che al momento egli intenda invitare siederanno, eventualmente, nel Coro. Tutti i membri dell'Ordine si predisporranno nei banchi.
- 33.19 - I fratelli impegnati durante le manifestazioni religiose nelle varie commanderie e precettorie se prestano servizio all'altare colà permarranno. I fratelli lettori accederanno all'altare al momento previsto e ne discenderanno a compito finito riprendendo posto nei banchi.
- 33.20 - Nelle agapi programmate da tenersi in un locale, su invito, tutti fratelli e le sorelle hanno obbligo di rispondere per eventuale adesione o non adesione, in tempo utile, per evitare di esserne esclusi.

- Lo stesso dicasi per eventuale viaggi o Conventi ove vi sia la necessità di prenotazione per pernottamenti, al fine di non restarne esclusi.
- 33.21 - Tutti i fratelli e le sorelle sono tenuti a collaborare, in base alla loro disponibilità, ad atti di solidarietà sociale o religiosa proposti dal Gran Priore o dal Gran Consiglio, espletate e coordinate dal Grande Elemosiniere.
- 33.22 - A tutela dell'Ordine e della sua Immagine sono proibiti i contatti con fratelli e sorelle espulsi dall'Ordine per gravi e documentati motivi. Sono altresì proibite azioni di qualsivoglia tipologia, che possono avere ripercussioni negative o imbarazzanti per l'Ordine e la sua Immagine.
- 33.23 - Tutti i fratelli e le sorelle sono in obbligo di eseguire compiti, mandati e ordini erogati da un Superiore, fermo restando, a esecuzione compiuta, di contestarne la validità, per scritto, con inoltro gerarchico.
- 33.24 - E' proibito a tutti i fratelli e le sorelle di intrattenere relazioni con Chiese non Cristiane in veste ufficiale, esibendo il mantello o le decorazioni, come da Statuti, se non per espresso ordine del Gran Priore. Lo stesso dicasi per relazioni con altri Ordini.
- 33.25 - Nessun fratello o sorella indirizzerà voci di critica sull'Ordine e sui suoi membri in presenza di profani o di membri di altri Ordini.
- 33.26 - Nessun fratello o sorella criticherà pubblicamente o in presenza di profani fratelli o sorelle di altri Ordini.
- 33.27 - Nessun fratello o sorella parlerà con profani o appartenenti ad altri Ordini di alcunché attinente all'Ordine.
- 33.28 - I presentatori di fratelli o sorelle da inserire eventualmente nell'Ordine ne assumono ogni responsabilità qualora successivamente emergessero negatività, di qualsiasi natura, che possono essere lesivi per l'Ordine la sua Immagine.
- 33.29 - I fratelli e le sorelle, consapevoli della valenza della gerarchia utilizzeranno sempre e comunque il voi nel loro interloquire durante lavori-riti-capitoli-riunioni e manifestazioni ufficiali e si rivolgeranno al Gran Priore col titolo di Sua Eccellenza.
- 33.30 - Durante le riunioni del Gran Consiglio la parola può essere concessa solo dal Gran Priore Generale.
- 33.31 - Per qualsiasi controversia e lagnanza tra i fratelli e le sorelle si seguirà la via gerarchica.
- 33.32 - Qualsiasi proposta, innovazione e iniziativa, che riguardi l'Ordine, verrà presentata per via gerarchica.
- 33.33 - Vengono esclusi tra i fratelli e le sorelle: nomignoli appellativi, espressioni anche se scherzose, di qualsiasi natura, se non appropriati all'Ordine.
- 33.34 - Il Consiglio d'Ordine farà pervenire, tramite i Commandeur i resoconti scritti, mensili del proprio lavoro in riferimento agli obiettivi proposti al Gran Cancelliere.
- 33.35 - E' proibito ai fratelli e alle sorelle d'appartarsi o confabulare durante qualsiasi tipologia di riunione indetta dall'Ordine.
- 33.36 - Dopo la sessione rituale del Capitolo del Consiglio d'Ordine il Gran Priore potrà ascoltare il Responsabile Referente dei Commandeur e Dame di Commenda per eventuali chiarimenti, proposte, richieste.
- 33.37 - Il Gran Priore dà delega al Gran Siniscalco, qualora se ne ravvisino accertate e documentate motivazioni, di allontanare subitaneamente dall'Ordine fratelli e/o sorelle di qualunque ordine e grado che possano mettere in pericolo la dignità dell'Ordine medesimo con un "de facto" che sarà poi ratificato "de jure" dal Gran Priore.
- 33.38 - E' fatto obbligo a tutti i cavalieri e le dame di ogni ordine e grado di non esibire sul mantello e sull'abito qualsivoglia tipologia di decorazioni provenienti da altri Ordini, se non autorizzati dal Gran Priore Generale.
- 33.39 - E' fatto obbligo a tutti i cavalieri e le dame di ogni ordine e grado impegnati in operazioni liturgiche della Chiesa Cattolica (crucifero, incensiere, navetta e candelieri) o in servizio di scorta armata (portaspada, cerimoniere e suoi aiutanti) di indossare i semplici guanti bianchi dell'Ordine. Ad eccezione degli incarichi descritti in precedenza, i guanti non sono previsti e quindi non si indossano.
- 33.40 - Viene eliminato per le dame l'utilizzo del velo; possono essere invece utilizzati nei capitoli di chiostro clamide e cappuccio. E' tassativamente proibito l'uso della cravatta durante le manifestazioni rituali ai Grandi Ufficiali, sostituita dalla decorazione. Mentre per le altre funzioni, c'è l'obbligo della cravatta dell'Ordine.
- 33.41 - Ad eccezione del fratello/sorella incaricato di volta in volta dall'autorità massima presente, nessun componente dell'Ordine è autorizzato a scattare foto durante le manifestazioni a cui l'Ordine è chiamato a partecipare.

33.42 - In occasione di feste di beneficenza a carattere mondano o di ricevimenti ufficiali, l'abito dei Cavalieri del Tempio è la marsina con decorazioni. Se il ricevimento avviene nella sede di un altro Ordine, i cavalieri decorati di questo Ordine ne portano le insegne oltre a quelle della loro classe e grado nell'Ordine del Tempio. Tutte le eventuali altre decorazioni si portano, in formato piccolo, sul risvolto sinistro della marsina, all'altezza dell'occhiello. In qualsiasi altra occasione, anche solenne, l'abito del Cavaliere del Tempio sarà possibilmente scuro e semplice; si potranno portare le decorazioni.

33.43 - Le Dame, nelle occasioni di cui alla prima parte del precedente art.2 portano l'abito da sera, possibilmente accollato, se scollato coprono le spalle ed il seno con una sciarpa, nel caso che abbiano le braccia nude indossano lunghi guanti bianchi. Sull'abito, sopra il seno sinistro, è appuntata la decorazione. Altre eventuali decorazioni, di altri Ordini, di benemerenza, al valore etc. ... , vengono portate secondo l'uso. In tutte le altre occasioni, anche solenni, le Dame vestono in modo elegante ma poco appariscente e possono portare le decorazioni sul vestito, sul cappotto o sulla pelliccia.

33.44 - E' fatto divieto di fare foto e riprese registrate durante i Capitoli e di divulgarle arbitrariamente.

Titolo V: Della perdita dello status di membro del Priorato

Art. 34 Del recesso volontario.

Con lettera diretta all'Autorità templare gerarchicamente superiore, un membro dell'Ordine può manifestare la propria volontà di recedere dal OSMTHO, restituendo Mantello, Accessori e Decor.

Chi recede non ha diritto alla restituzione della quota associativa già versata relativa all'anno in corso.

Art. 35 Della decadenza automatica.

Ogni membro dell'Ordine, decorso almeno tre mesi di mora non giustificato della sua capitazione, decade automaticamente dalla sua funzione, al primo anno cessa di appartenere all'Ordine, salvo diverse disposizioni del Gran Priore.

Art. 36 Della radiazione.

La radiazione è il provvedimento finale con il quale, a causa del proprio comportamento, un membro dell'Ordine è espulso.

Alla radiazione provvede, con proprio Decreto, il Gran Priore. Tale decisione è inappellabile.

PARTE TERZA: Delle Istituzioni territoriali

Titolo I: Della Mansio

Art. 37 - Della funzione di aggregazione.

La Mansio ha la funzione di costituire un centro di aggregazione templare, promuovendo l'adesione all'Ordine là dove non esistano ancora strutture templari. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli del Codex e le funzioni e i compiti in essi attribuiti al Commendatore o agli Ufficiali di Commenda, sono svolte dal Responsabile di cui al successivo art. 39.

Art. 38 - Della competenza territoriale.

La competenza territoriale della Mansio d'area è indicata dal Decreto Magistrale di costituzione della stessa.

Art. 39 - Del Responsabile della Mansio.

39.1- Il responsabile della Mansio è un Cavaliere nominato, secondo gli Statuti Generali, dal Gran Priore o da un'Autorità templare, a questo espressamente delegata dal Gran Priore, e risponde direttamente a tale Autorità del proprio operato.

Titolo II: Della Commenda

Sez. 1° Della struttura della Commenda/Commanderia

Art. 40 Dei principi fondamentali.

40.1 La Commenda è l'unità organizzativa di base.

Essa deve constare di almeno quattro membri, incluso il cappellano.

La Commenda è guidata da un Commendatore(Commandeur) o da una Dama di Commenda (si intende con Commendatore o Dama di Commenda l'Ufficiale maschio o femmina che ne sia alla conduzione), che ne è il responsabile, assistito da un Consiglio degli Ufficiali.

40.2 Nell'ambito della Commenda possono essere istituite delle sezioni speciali, informandone l'Autorità templare gerarchicamente superiore.

Eventuali gruppi di lavoro, di ricerca o di approfondimento, potranno essere liberamente costituiti per arrivare a conclusioni informative o propositive di sintesi.

40.3 Per le questioni di maggior rilievo il Commendatore deve chiedere un parere al Balivo o al Gran Balivo del proprio territorio, adeguandosi alle motivazioni che da queste gli saranno date.

Art. 41 Della competenza territoriale.

La competenza territoriale della Commenda è indicata dal Decreto di costituzione della stessa.

Qualunque membro dell'Ordine fa parte della Commenda a cui è stato comandato dal Gran Priore. In casi eccezionali, il fratello può chiedere trasferimento ad un'altra commenda previa autorizzazione del Commendatore ricevente ed approvazione del Gran Priore.

Sez. 2° Del Commendatore.

Art. 42 Del responsabile della Commenda.

42.1 Il Commendatore è scelto discrezionalmente dal Gran Priore,

42.2 - Il Commendatore è il responsabile della Commenda. Egli viene installato con apposita cerimonia dal Gran Priore o dall'Autorità templare a questo espressamente delegata dal Gran Priore ed è direttamente responsabile del proprio operato nei confronti dei suoi superiori.

Art. 43 - Delle funzioni del Commendatore.

Il Commendatore è la guida della Commenda; egli deve essere il catalizzatore delle risorse morali e spirituali dei suoi Cavalieri. Egli deve:

- a. elaborare un programma di lavoro per la Commenda, concordandolo con il Consiglio degli Ufficiali e, poi, con i membri della Commenda stessa,
- b. organizzare le riunioni ed i Capitoli rituali, informare ed assistere i membri della sua Commenda, eventualmente predisponendo programmi o progetti di studio e di approfondimento su tematiche secondo i principi templari;
- c. accogliere e preparare i Postulanti, procedendo direttamente, se possibile, alla loro formazione templare;
- d. amministrare in modo efficace la Commenda di cui è responsabile, dando per primo l'esempio delle qualità di un Cavaliere templare;
- e. lavorare con impegno, meditazione e concentrazione e serenità ed in modo tale da non far evidenziare tanto le proprie qualità quanto quelle degli altri membri;
- f. tenere costantemente informate le Autorità templari, gerarchicamente superiori, sulle proprie attività e su quelle della Commenda

Art. 44 - Delle decisioni della Commenda.

44.1 - Le decisioni relative alla vita della Commenda ed alle conseguenti attività, oppure relative agli orientamenti templari in materia di problemi locali della società civile, spettano in primo luogo al Commendatore e, poi, al Consiglio degli Ufficiali, sentito il parere degli altri membri della Commenda.

44.2 - Per le questioni più generali che esulano dalla specifica sfera d'influenza della Commenda, il Commendatore, sentito il Consiglio degli Ufficiali ed, eventualmente, i membri della Commenda, può formulare riflessioni o sottoporre proposte al Balivo o in casi eccezionali al Gran Siniscalco per ottenere degli orientamenti di carattere generale.

44.3 - Le informazioni all'esterno della Commenda sono di competenza del Commendatore o, in caso di suo impedimento, del Siniscalco della Commenda, che funge da suo portavoce.

Sez. 3° Degli Ufficiali della Commenda

Art. 45 - Degli Ufficiali.

45.1 - Gli Ufficiali della Commenda sono scelti e nominati dal Commendatore, con apposito Rituale, anche nel corso della cerimonia di consacrazione di una nuova Commenda o dell'installazione di un nuovo Commendatore.

45.2 - Gli Ufficiali di Commenda sono scelti tra i Cavalieri effettivi della Commenda. Gli Ufficiali restano in carica finché per ragioni personali o morali o per contrasti non sanabili o non ancora sanati, secondo le procedure interne dell'Ordine, previste dal presente Codice, si determini la necessità di una sostituzione o di una integrazione di uno o più Ufficiali.

Art. 46 Delle funzioni degli Ufficiali.

46.1 A seconda della dimensione della Commenda gli Ufficiali della Commenda sono, in ordine di precedenza quelli indicati negli Statuti Generali.

46.2 In relazione, poi, alle dimensioni della Commenda, possono essere sommate più funzioni.

Art. 47 Delle funzioni del Cancelliere.

Il Cancelliere ha funzioni amministrative interne alla Commenda, in particolare deve:

- a - curare la tenuta e la conservazione di tutti i documenti ufficiali ed i registri della Commenda nonché i Decreti emanati dal Gran Priore;
- b - gestire la biblioteca della Commenda.

- c - convocare i membri della Commenda ai Capitoli o ad altre riunioni o manifestazioni della Commenda con sufficiente preavviso;
- d - redigere verbali fedeli ed accurati delle riunioni della Commenda e, in particolare modo, dei Capitoli;
- e - conservare tale documentazione negli archivi della Commenda e renderla disponibile, a richiesta delle Autorità templari gerarchicamente superiori;
- f - tenere l'archivio della corrispondenza e degli studi della Commenda.

Art. 48 - Delle funzioni del Maestro delle Cerimonie.

Il Maestro delle Cerimonie è il responsabile della corretta e puntuale applicazione dei Rituali nel corso dei Capitoli. In particolare egli deve:

- a - essere il depositario della continuità delle tradizioni rituali dell'Ordine;
- b - promuovere analisi, studi e ricerche sui cerimoniali dell'Ordine;
- c - applicare i Rituali dirigendo le cerimonie ufficiali e, in particolare, i Capitoli, conformemente al Rituale dell'Ordine;
- d - accogliere i nuovi membri della Commenda;
- e - impartire ai Postulanti gli insegnamenti necessari per metterli in grado di essere degni della loro eventuale investitura.

Art. 49 - Delle funzioni del Tesoriere.

Il tesoriere è il responsabile amministrativo della Commenda. In particolare egli deve:

- a - accudire agli impegni di natura finanziaria, provvedendo agli acquisti ed ai pagamenti;
- b - predisporre i registri contabili conformemente ai principi contabili dell'Ordine;
- c - predisporre i rendiconti preventivo e consuntivo annuali della Commenda;
- d - riscuotere i proventi di eventuali contribuzioni, le risorse ottenute con la questua, gli oboli ed ogni altro apporto finanziario alla Commenda;
- e - depositare i fondi così ottenuti nel Tesoro della Commenda tramite bollettino postale;
- f - effettuare i trasferimenti dovuti all'Ordine, d'intesa con il Commendatore;
- g - informare periodicamente il Commendatore sullo stato economico della Commenda e sulle eventuali manchevolezze riscontrate.

Art. 50 - Delle funzioni del Siniscalco

- a - Ha la responsabilità delle Leggi e dei Decreti dell'Ordine;
- b - Assiste il Commendatore nelle eventuali relazioni esterne;
- c - Sostituisce con diritto di firma il Commendatore qualora lo stesso sia momentaneamente impossibilitato ad agire;
- d - Sovrintende insieme al Commendatore all'organizzazione della vita della Commenda.

Art. 51 - Delle funzioni dell'Elemosiniere.

L'Elemosiniere è il responsabile delle questioni sociali ed ha la funzione di promotore e di coordinatore delle attività di solidarietà sociale, delle opere di misericordia, della ricerca degli sponsors per iniziative benefiche della Commenda o di spettanza della Commenda, specie se si tratta di una iniziativa generale dell'Ordine.

Sez. 4° Del Consiglio della Commenda

Art. 52 - Del Consiglio.

52.1 - Il Consiglio degli Ufficiali della Commenda è formato dal Commendatore, dal Siniscalco, dal Maestro delle Cerimonie, dal Tesoriere, dal Cancelliere, dall'Elemosiniere, i quali esercitano le funzioni loro conferite secondo il Rituale, al momento della cerimonia di nomina degli Ufficiali.

52.2 - Possono partecipare al Consiglio, eccezionalmente, anche altri membri della Commenda, eventualmente chiamati a portare il contributo della loro esperienza limitatamente a determinate questioni, oggetto di esame da parte del Consiglio

Art. 53 - Dell'attività del Consiglio.

53.1- Il Commendatore convoca il Consiglio degli Ufficiali della Commenda ogni qualvolta se ne presenti la necessità per la vita della Commenda, per definire il programma d'attività e per la preparazione dei Capitoli. Tutti i problemi aventi natura eminentemente templare vanno discussi in seno al Consiglio degli Ufficiali. Gli Ufficiali possono presentare anche altre proposte od argomenti di interesse della Commenda. I dibattiti ed i lavori del Consiglio hanno carattere riservato.

53.2 - La riunione del Consiglio degli Ufficiali si deve tenere almeno una volta a trimestre. Queste riunioni sono destinate a predisporre, all'inizio dell'anno, il calendario delle attività e delle manifestazioni della Commenda, l'ordine del giorno dei Capitoli ed a provvedere all'amministrazione della Commenda.

53.3 - Un progetto di ordine del giorno è proposto dal Commendatore all'inizio della riunione, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute dagli Ufficiali della Commenda. L'ordine del giorno e le eventuali azioni da svolgere sono definitivamente approvati, dopo opportuna discussione, dalla maggioranza semplice degli Ufficiali della Commenda presenti.

53.4 - L'archivio della Commenda conserva:

- fotocopia di tutta la documentazione dei membri della commanderia
- registri economici
- cronache storiche della commanderia
- verbali dei capitoli
- copie delle istruzioni e delle formazioni
- registri dei protocolli e delle nomine
- registro delle deliberazioni
- libro dei procedimenti disciplinari, dimissioni e sentenze.

53.5 - La Tesoreria deve stabilire le quote annuali dei membri della Commenda. Deve inviare ogni anno al Collegio dei Revisori dei Conti una relazione sull'attività svolta nella commanderia. Deve provvedere insieme al Gonfaloniere alle forniture necessarie per la propria commanderia e per i di essa singoli membri. Per quanto riguarda stemmi o bandiere, labari, carta intestata, biglietti da visita e quanto altro già in uso come segni distintivi e rappresentativi, deve essere autorizzata dal Gran Consiglio.

Art. 54 - Delle decisioni del Consiglio.

54.1 - La presenza alle riunioni del Consiglio è obbligatoria per tutti gli Ufficiali. Se un Ufficiale non può partecipare ad una riunione del Consiglio deve giustificarsi in anticipo con il Commendatore.

54.2 - Le decisioni prese dal Consiglio sono vincolanti per tutti gli Ufficiali e non possono essere rimesse in discussione da un Ufficiale che non abbia partecipato alla riunione.

Art. 55 - Dell'amministrazione della Commenda.

L'amministrazione di ciascuna Commenda è responsabilità diretta del Tesoriere davanti al Consiglio degli Ufficiali ed al suo Commendatore e di quest'ultimo di fronte al Capitolo ed alle superiori Autorità dell'Ordine.

Art. 56 - Del calendario delle attività.

56.1 - Un calendario annuale dei lavori potrà essere definito all'inizio dell'anno dandone comunicazione per iscritto ai membri della Commenda, affinché ne prendano conoscenza i Gran Balivi e Balivi della regione e per conoscenza il Gran Priore.

E' fatto altresì obbligo di inviare agli stessi ed ai Commendatori gli inviti di convocazione ai Capitoli od a qualsiasi altra manifestazione organizzata dalla Commenda.

56.2 - La comunicazione del calendario per i membri della Commenda vale come convocazione permanente per tutto l'anno, eccettuate modifiche che vanno inserite nel calendario stesso e comunicate.

Dal calendario dovranno essere esclusi eventi, manifestazioni o commemorazioni di carattere politico o religioso, e dovranno essere indicati anche gli eventuali temi delle conferenze ed i nominativi dei conferenzieri.

In caso di necessità il calendario potrà essere modificato dal Commendatore, sentito il Consiglio degli Ufficiali.

Sez. 5°- Della vita della Commenda

Art. 57 - Della partecipazione.

57.1 - La Commenda è vitale se ognuno dei suoi membri partecipa attivamente alle attività. Ogni membro della Commenda, qualunque siano la sua cultura, il livello d'istruzione od il grado, può portare arricchimento ed esperienza a tutti gli altri.

57.2 - Studi, ricerche, esperienze o riflessioni personali su tematiche templari potranno essere presentati da ciascuno con frequenza ragionevole per essere oggetto di informazione, di consultazione e di dibattito.

Copia degli elaborati predisposti dai membri della Commenda dovrà essere inviata al Gran Precettore e al Gran Priore, per agevolare la diffusione, se del caso, all'interno ed all'esterno dell'Ordine.

Art. 58 - Delle manifestazioni della Commenda.

58.1 - La Commenda può organizzare manifestazioni pubbliche (come incontri sportivi, conferenze, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, mostre d'arte o premi storici e letterari, manifestazioni musicali ed artistiche in genere e così via), sia singolarmente sia d'intesa con altre Istituzioni dell'Ordine, adottando di volta in volta le opportune misure, anche promozionali. La più grande fraternità ed il rispetto fra gli uomini e

le loro culture dovranno sempre sostenere l'azione ed il pensiero dei membri dell'Ordine. Le spese delle manifestazioni sono a carico delle commenderie impegnate.

58.2 - Per la partecipazione a manifestazioni a carattere internazionale ogni accordo dovrà essere raggiunto con il beneplacito del Gran Priore e le spese saranno a carico personale dei Cavalieri e Dame.

Art. 59 - Delle festività della Commenda.

La Commenda potrà celebrare un certo numero di ricorrenze nel corso dell'anno cui tutti i membri sono tenuti a partecipare, in aggiunta a quelle indette dal Gran Consiglio, in cui la presenza è obbligatoria.

Il calendario di queste è stabilito dal Consiglio degli Ufficiali e fra di esse è obbligatorio l'inserimento del giorno del Martirio dell'Ordine (18 marzo 1314).

In alcune di queste occasioni possono essere presentati dei lavori templari, specie se a carattere commemorativo.

Art. 60 - Dell'agape fraterna.

In occasione di particolari festività e dopo la conclusione dei Capitoli può essere organizzata un'agape, il cui costo è a carico degli intervenuti.

Solo in casi assolutamente eccezionali la spesa potrà essere sopportata dalla Commenda. Familiari, amici e simpatizzanti possono essere ammessi all'agape, ma solo come ospiti paganti.

Art. 61 - Della visita di un membro di altre strutture templari.

Quando sia portata a conoscenza del Commendatore o del Balivo la presenza, nel territorio di una Commenda, di un membro del Gran Consiglio o di un altro Gran Priorato, viene designato un Cavaliere od una Dama per accoglierlo a nome della Commenda, o del Balivato.

Art. 62 - Degli obblighi finanziari.

I membri della Commenda devono adempiere ai loro obblighi finanziari nei confronti dell'Ordine secondo il calendario dei pagamenti che sarà adottato dal Gran Consiglio per quanto concerne le quote annuali od eventuali capitazioni straordinarie.

62.1 Ciascuna Commenda dovrà dotarsi degli arredi e delle attrezzature che sono previsti dal Rituale per la celebrazione dei Capitoli. E' raccomandato che ogni Commenda si doti di un suo stendardo dai colori templari sul quale potrà comparire in acronimo o per esteso "Ordo Supremis Militaris Templi Hierosolomytami Orbis" la Croce Patente di colore rosso, lo stemma della Commenda, il nome della Commenda e l'Arma dell'Ordine.

Titolo IV: Del Gran Balivato e Balivato provinciale

Art. 63 - Delle funzioni.

63.1 - Il Gran Balivo/Balivo ha la funzione di coordinare e controllare più Diocesi/Commende.

63.2 - Il Gran Balivo/Balivo è nominato con Decreto del Gran Priore.

Art. 64 - Degli organi.

64.1 - Il Gran Balivo/Balivo può essere assistito, nelle sue funzioni, da Ufficiali balivali, che potrà nominare nelle loro funzioni secondo quanto disposto dagli Statuti e dal Codex, anche nel corso della cerimonia per la consacrazione del Balivato.

64.2 - Le funzioni del Consiglio degli Ufficiali balivali sono le stesse di quelle degli Ufficiali della Commenda.

Art. 65 - Del Consiglio.

Il Gran Balivo/Balivo può convocare i Commendatori dell'area di sua competenza in un Consiglio con funzioni consultive.

Titolo V: Del Gran Balivato/Balivato regionale

Art. 66 - Delle funzioni.

66.1 - Il Gran Balivo/Balivo ha la funzione di coordinare e controllare più Regioni/zone.

66.2 - Il Gran Balivo/Balivo è nominato con Decreto del Gran Priore.

Art. 67 - Degli organi.

67.1 - Il Gran Balivo/Balivo può essere assistito, nelle sue funzioni, da Ufficiali, che potrà nominare nelle loro funzioni secondo quanto disposto dagli Statuti e dal Codex, anche nel corso della cerimonia per la consacrazione del Balivato.

67.2 - Le funzioni del Consiglio degli Ufficiali sono le stesse di quelle degli Ufficiali della Commenda.

Art. 68 - Del Consiglio.

Il Gran Balivo/Balivo può convocare i Balivi regionali dell'area di sua competenza in un Consiglio con funzioni consultive.

PARTE QUARTA: Delle cerimonie capitolari
Titolo I: Del contenuto del Capitolo

Art. 69 - Del Capitolo.

Esistono due tipi di Capitoli: quello Balivale e quello di Commenda.

69.1 - Per Capitolo balivale si intende la riunione indetta per i membri di tutte le commende di un Balivato Diocesano o di zona, a rotazione presso la sede di ogni commanderia.

Il Capitolo deve essere tenuto almeno una volta al mese, sotto la guida del Balivo e deve essere predisposto apposito verbale.

Il capitolo si svolge nella sala capitolare, secondo il Rituale predisposto dall'Ordine per le varie occasioni della vita della Commenda.

69.2 - Per Capitolo di Commenda si intende la riunione indetta dal Commandeur per i membri di una singola commenda.

Il Capitolo deve essere tenuto almeno una volta al mese, sotto la guida del Commandeur e deve essere predisposto apposito verbale.

69.3 - Nello svolgimento del Capitolo non è consentito omettere od aggiungere brani al Rituale predisposto dall'Ordine. Eventuali riferimenti o commemorazioni, ringraziamenti o riferimenti ad eventi specifici di particolare importanza per l'Ordine devono essere trattati in sede di allocuzione.

69.4 - L'agape fraterna fa parte integrante del Capitolo, ma non è obbligatorio parteciparvi.

Art. 70 - Del contenuto del Capitolo balivale.

70.1 - Il Maestro delle Cerimonie introduce i presenti (Ospiti, Postulanti, Scudieri, Novizi, i Cavalieri ed Ufficiali) ed il Commendatore apre il Capitolo secondo l'ordine di precedenza stabilito dall'apposito Rituale.

70.2 - Nel corso del Capitolo possono essere affrontati:

- a. gli aspetti amministrativi (eventi intercorsi tra un Capitolo ed un altro, annuncio di eventuali cerimonie di investitura o di altre cerimonie);
- b. un "argomento del giorno", cercando di interpretare da un punto di vista templare un avvenimento locale, nazionale o internazionale. La questione può essere proposta dal Commendatore o da un membro della Commenda, a richiesta, esponendo brevemente i fatti ed aprendo su di essi un breve dialogo interpretativo volto ad esprimere un orientamento templare in materia;
- c. l'argomento oggetto del Capitolo, in merito al quale si svolge una breve allocuzione, allo scopo di assicurare la progressiva informazione e formazione dei membri della Commenda e di stimolare la conoscenza della storia e della vita della società templare.

Art. 71 - Del contenuto del Capitolo di Commenda.

Nel corso del Capitolo possono essere affrontati:

- a. gli aspetti amministrativi (quotizzazioni, iniziative promozionali od assistenziali, questioni locali relativi alla vita dell'Ordine e della Commenda).

Titolo II: Dello svolgimento del Capitolo

Art. 72 - Della preparazione della Sala Capitolare.

La sala capitolare dovrà essere preparata nei giorni precedenti a quello del Capitolo od almeno qualche ora prima, da parte dei Cavalieri all'uopo incaricati dal Commendatore o, in sua vece, dal Maestro delle Cerimonie, che è il responsabile operativo del Capitolo.

Art. 73 - Della partecipazione al Capitolo.

73.1 - I membri della Commenda devono essere preventivamente invitati a partecipare al Capitolo, mediante divulgazione su sito dell'Ordine o pagine riservate dell'Ordine, da fratelli autorizzati dagli Ufficiali del Gran Consiglio e sono tenuti a rispondere anche per via telematica.

73.2 - Il Commendatore, gli Ufficiali della Commenda ed i membri della Commenda devono arrivare alla sala capitolare prima dell'ora prevista per l'inizio del Capitolo (almeno un quarto d'ora).

73.3 - Cavalieri che si trovino nell'impossibilità di partecipare al Capitolo devono comunicare preventivamente tale impossibilità al Commendatore od al Siniscalco, inviando un obolo per le opere di carità della Commenda.

73.4 - I lavori del Capitolo sono riservati ai soli membri dell'Ordine. Postulanti, Cavalieri onorari ed Ospiti possono partecipare solo se invitati.

Art. 74 - Del registro delle presenze.

Un Registro delle presenze sarà messo a disposizione dei Cavalieri e degli Ospiti nella sala capitolare per la firma. Cavalieri in visita, appartenenti ad altre Commende, sono tenuti allo stesso obbligo.

Art. 75 - Dell'abbigliamento.

I Cavalieri sono tenuti ad indossare il mantello ed a portare le loro decorazioni e le insegne del loro grado in Capitolo e nelle altre cerimonie rituali.

Sono ammesse le insegne militari e civili dello Stato di appartenenza (previa autorizzazione del Gran Priore) e quelle concesse dal OSMTHO.

Titolo III: Della conduzione dei lavori capitolari

Art. 76 - Del diritto di intervento.

76.1 – E' facoltà del Commendatore, o di chi ne fa le veci nella direzione del Capitolo, di concedere la parola ai presenti affinché la discussione possa svolgersi in modo esauriente, vegliando a che essa avvenga in piena armonia e nel rispetto reciproco.

76.2 - La discussione deve essere serena, breve ed essenziale, a tutti dando la possibilità sia di intervenire sia di definire le eventuali argomentazioni di natura templare da esporre e da promuovere nell'ambito della società civile nella quale operano. Nel corso dei Capitoli dovrà essere sempre salvaguardata l'armonia tra i membri della Commenda; le discussioni su argomenti estranei all'ordine del giorno dovranno essere evitate e quelle sull'Ordine dovranno essere condotte con moderazione, rispetto e prudenza.

76.3 - Tutti i Cavalieri cui sarà accordata la parola dovranno mettersi all'ordine durante il loro intervento. Essi devono sempre rivolgersi al Commendatore e mai direttamente ad un Cavaliere della Commenda.

Non sono ammesse questioni formulate da un Cavaliere ed indirizzata ad un altro, per evitare che la discussione possa trasformarsi in contrasto personale.

76.4 - Dopo l'allocuzione conclusiva del Commendatore o di chi dirige il Capitolo non sono ammessi altri interventi.

Art. 77 - Delle votazioni.

Le votazioni su argomenti che riguardino la vita della Commenda sono riservate esclusivamente ai membri della Commenda stessa, nel corso di un Capitolo di "chiostro".

Il Cancelliere prende nota di quanto avviene nel corso del Capitolo e redige all'uopo un apposito processo verbale.

Art. 78 - Delle sanzioni.

Qualora un membro della Commenda abbia un comportamento non conforme ai principi cui deve attenersi, riceverà un richiamo da parte del Commendatore.

Se il comportamento non darà cenni di miglioramento sarà aperta la procedura relativa all'infrazione commessa.

Il membro della Commenda oggetto di procedimento è automaticamente sospeso dalla partecipazione ai Capitoli ed a qualunque altra manifestazione templare fino alla conclusione della procedura giurisdizionale di cui è affetto.

PARTE QUINTA: Degli adempimenti finanziari

Titolo I: Dei principi contabili.

Art. 79 - Dei principi generali.

L'Ordine non ha fini di lucro ed ha l'obbligo di impiegare per i propri fini istituzionali gli eventuali proventi delle proprie attività entro i successivi tre anni.

Il Gran Tesoriere deve predisporre, al riguardo, un piano di impiego da sottoporre al Gran Priore ed al Gran Consiglio per la realizzazione degli scopi di cui sopra.

Art. 80 - Dei Tesorieri e del Gran Tesoriere.

80.1 - Il Gran Tesoriere nell'esercizio della sua funzione deve esercitare la massima sollecitudine ed assicurare la regolarità degli adempimenti finanziari da parte dei membri dell'Ordine.

80.2 - Il Gran Tesoriere deve essere strettamente collegato alle attività svolte dai Tesorieri delle Commende, dei Balivati, dei Gran Balivati, al fine di assicurare un monitoraggio costante della situazione finanziaria. I libri cassa delle Commende devono essere consultabili dal Gran Tesoriere.

Art. 81 - Del patrimonio.

Il patrimonio dell'Ordine è costituito:

- a. dai versamenti effettuati, a vario titolo, dai membri dell'Ordine;
- b. da donazioni, lasciti, contributi, sponsorizzazioni;
- c. dai proventi di iniziative deliberate dal Gran Consiglio;
- d. da altri proventi.

Art. 82 - Del Tesoro dell'Ordine.

82.1 - L'insieme dei proventi di cui al precedente art. 81 costituisce il Tesoro dell'Ordine. Ogni singola struttura deve provvedere autonomamente alla propria cassa, non ricevendo alcuna quota dal Tesoro dell'Ordine. Le entrate e le uscite delle singole commende non fanno parte del Tesoro dell'Ordine.

82.2 - Ogni movimento di danaro, in entrata od in uscita, deve essere debitamente registrato sul libro cassa di ogni singola struttura.

Art. 83- Del calendario dei versamenti.

I membri dell'Ordine devono adempiere i loro obblighi finanziari secondo un calendario dei versamenti che sarà adottato dal Gran Consiglio.

Art. 84 - Delle entrate.

Le entrate dell'Ordine sono finalizzate alle attività dello stesso ed alle azioni che saranno definite dal Gran Consiglio.

Art. 85 - Delle uscite.

Le uscite dell'Ordine devono essere debitamente autorizzate dal Gran Priore.

Art. 86 - Del consuntivo.

86.1 - Il consuntivo dell'anno templare, il cui esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre, è redatto dal Gran Tesoriere, sentito il Gran Priore ed il Gran Consiglio, entro il primo trimestre dell'anno successivo sulla base delle informative che gli saranno pervenute.

86.2 - Il consuntivo deve essere approvato dal Gran Consiglio, entro il secondo trimestre dell'anno successivo dal Gran Consiglio, e controfirmato dal Gran Priore.

86.3 - Il consuntivo deve essere accompagnato da una relazione illustrativa, predisposta dal G. Tesoriere.

Art. 87 - Del preventivo.

Il preventivo, predisposto dal G. Tesoriere, sentito il Gran Maestro ed il Gran Consiglio deve essere approvato dal Gran Maestro, prima della sua presentazione al Gran Convento Generale, entro il terzo trimestre dell'anno cui si riferisce. Esso deve indicare la previsione di spesa relativa alle varie attività dell'Ordine in base alle previsioni di entrata.

Titolo II: Delle quote contributive

Art. 88 - Delle contribuzioni.

Il sistema finanziario dell'Ordine è alimentato dalle seguenti entrate:

- a. la quota d'ingresso una tantum
- b. la quota associativa annuale (o capitazione)
- c. la quota per la elevazione di grado
- d. la quota di affiliazione
- e. altre contribuzioni straordinarie.

Art. 89 - Della quota d'ingresso.

La quota di ingresso è la contribuzione iniziale per partecipare alle attività dell'Ordine, il cui ammontare è stabilito con Decreto dal Gran Priore, sentito il Gran Consiglio. Il pagamento di tale quota è per bonifico Bancario sul conto dell'Associazione /Ordine

Art. 90 - Della quota associativa o capitazione.

La capitazione, o quota associativa annuale, grava in misura annuale eguale su tutti i membri dell'Ordine. L'ammontare annuale della capitazione è stabilito con Decreto dal Gran Priore, sentito il Gran Consiglio. Essa può essere riscossa, al massimo, in rate quadrimestrali.

Art. 91 - Della quota per l'elevazione di grado.

L'ammontare di tale quota, che deve essere pagata ad ogni passaggio di grado od elevazione, è comprensiva del costo delle insegne e delle decorazioni, ed è decisa con Decreto dal Gran Priore, sentito il Gran Consiglio.

Art. 92 - Della quota di affiliazione.

Quando una o più persone, facenti parte di un'altra Associazione di tipo templare, fanno domanda di entrare nell'Ordine chiedendo che sia loro riconosciuto lo status di Cavaliere, e tale riconoscimento è loro concesso, è dovuto all'Ordine una tantum come diritto di affiliazione, il cui ammontare è stabilito con Decreto del Gran Priore, sentito il Gran Consiglio.

Questo Codice composto da norme interne ha visto una collaborazione fattiva i componenti de Consiglio Del Gran Magistero dell'Ordine.